

Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Federico Gavioli

Abstract

E' estesa la possibilità di introdurre la definizione agevolata (consistente nell'esclusione delle sanzioni) delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione; gli enti territoriali se aderiranno a tale possibilità ne dovranno dare notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n.53 della legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione con modificazione del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili sono operative le novità fiscali contenute nel cd. Decreto fiscale 2017.

Tra le molte novità introdotte (non solo i carattere fiscale) si evidenzia anche quella contenuta nell'art.6-ter, rubricato "*Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*"; tale articolo, inserito in sede di conversione in legge, estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata (consistente nell'esclusione delle sanzioni) delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.

La novità

L'articolo 6-ter del citato Decreto fiscale, disciplina la facoltà delle regioni e degli enti locali di definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse, che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale. A tal fine occorre che i richiamati provvedimenti siano stati notificati, nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016, dall'ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione,

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

iscritto nell'albo previsto dalla legislazione vigente (si tratta dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, rubricato: "Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali").

Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.


Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto

Nello specifico, l'eventuale definizione agevolata consiste nell'esclusione delle sanzioni relative alle entrate e deve essere disposta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, con i medesimi atti e le procedure con cui gli enti territoriali disciplinano, per gli aspetti di propria competenza, le medesime entrate. Dell'avvenuta adozione dell'atto con cui si dispone la definizione agevolata delle entrate gli enti impositori sono tenuti a dare notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i successivi trenta giorni.

Cosa deve contenere il provvedimento che dispone la definizione agevolata

Il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata deve contemplare i seguenti aspetti che si evidenziano nello schema che si riporta.

<u>Elementi della definizione agevolata</u>
a) il numero di rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre 2018;
b) le modalità attraverso le quali il debitore può avanzare l'istanza di avvalersi della definizione agevolata;
c) il termine entro cui l'interessato è tenuto ad avanzare detta istanza, nonché stabilire che detta istanza debba contenere: <ul style="list-style-type: none">✓ il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento;✓ la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata;✓ la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi in essere
d) il termine entro cui l'ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all'istanza del debitore, comunicando a quest'ultimo l'ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici riconosciuti dall'articolo in esame (cioè al netto delle sanzioni precedentemente applicate), l'ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse



Tardivo versamento

In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (con riferimento sia al pagamento integrale nel caso di soluzione unica, sia al pagamento di una singola rata nel caso di ricorso alla rateizzazione), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

I versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Sanzioni escluse

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per

violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali .

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata può tuttavia riguardare i soli interessi sulle sanzioni amministrative.

Regioni a statuto speciale

E' espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni in commento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.

Tale disposizione si fonda sulla circostanza che la disciplina in materia di definizione agevolata delle entrate incide sul quadro delle competenze, definite dagli statuti (e, anche se non è esplicitato, si deve intendere dalle relative norme di attuazione), in quanto gli statuti stessi sono adottati con legge costituzionale. Si tratta peraltro di una clausola di salvaguardia che è costantemente inserita in tutti i provvedimenti riguardanti discipline idonee ad incidere sulle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, la cui assenza potrebbe essere oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale, eventualmente adita.

Accolte le richieste dell'ANCI

Nel dossier di documentazione di accompagnamento dell'articolo in commento è evidenziato che le nuove disposizioni introdotte sono in linea con le richieste avanzate dall'ANCI nel corso delle audizioni sul decreto-legge in esame presso le Commissioni bilancio e finanze della Camera dei deputati dello scorso 3 novembre. In quell'occasione, i rappresentanti dell'Associazione hanno proposto:

- i) l'estensione della disciplina della definizione agevolata dei debiti derivanti dalla mancata riscossione di entrate tramite provvedimenti di ingiunzione di pagamento, al fine di non sfavorire gli enti locali che hanno fatto ricorso a tale modalità di riscossione rispetto agli enti che hanno invece fatto ricorso al servizio della riscossione nazionale;
- ii) di prevedere tale estensione come facoltativa per gli enti locali, al fine di garantire il rispetto della loro autonomia. In questo modo sarebbero garantiti gli enti che ritengano inopportuno il ricorso a tale istituto *“considerato il grado di compliance normalmente registrato e l'efficacia delle azioni di recupero dell'evasione condotte sul territorio”*.

Va ricordato che l'art. 13, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003)

aveva già consentito alle regioni, alle province e ai comuni il ricorso a forme di definizione agevolata dei propri crediti.

Nello specifico, con riferimento ai tributi propri, il citato articolo disponeva la possibilità per gli enti territoriali di stabilire, *“con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente ... i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”*.

Rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 13, della legge n. 289 del 2002, l'articolo 6-ter in commento estende la definizione agevolata anche alle entrate non tributarie, mentre circoscrive l'agevolazione all'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate (senza prevedere anche la riduzione dell'ammontare delle tasse e delle imposte dovute, nonché l'esclusione o la riduzione degli interessi).

25 gennaio 2017
Federico Gavioli